

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI PATROCINIO LEGALE
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ATENEO
(emanato con D.R. n° 1523/2022 del 23/05/2022,
modificato dal D.R. n° 2711/2022 del 23/09/2022)**

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Difesa affidata ad Avvocati del Libero Foro
- Art. 3 - Istituzione dell’Elenco dei Legali esterni
- Art. 4 - Requisiti per l’inserimento nell’Elenco
- Art. 5 - Valutazione delle candidature
- Art. 6 - Cancellazione dall’Elenco
- Art. 7 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco
- Art. 8 - Contratto
- Art. 9 - Compenso professionale. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali
- Art. 10 - Pubblicità degli incarichi
- Art. 11 - Trattamento dei dati personali
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 - Norme di rinvio

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 50/2016, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale dell’Università a professionisti esterni all’Amministrazione.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall’Università in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, di arbitrato, conciliazione, mediazione e negoziazione assistita.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e gli appalti di servizi legali, di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50 del 2016.
4. L’Ateneo è rappresentato e difeso, ai sensi dell’art. 56 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, dall’Avvocatura Generale dello Stato nei giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni amministrative speciali, salvo conflitto potenziale d’interessi con amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici che si avvalgono della difesa dell’Avvocatura erariale, nonché dalla propria Avvocatura interna, ai sensi dell’art. 23 della Legge Professionale n. 247 del 31 dicembre 2012, e come disciplinato dal Regolamento dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 2683 del 2016.

5. L'affidamento dell'incarico di patrocinio legale agli avvocati interni iscritti all'Elenco speciale dell'Ordine professionale, in servizio presso l'Ufficio per gli Affari Legali, è di competenza del Direttore Generale, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 16, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, nonché dell'art. 11, comma 2, lettera n), dello Statuto secondo il quale *“Il Direttore generale [...] nei casi previsti dal Consiglio di amministrazione, adotta le decisioni in materia di liti attive o passive, con potere di conciliare e di transigere”* e dall'art. 5 del Regolamento dell'Ufficio Affari Legali dell'Ateneo emanato con D. R. 2683/2016.

Art. 2 - Difesa affidata ad Avvocati del Libero Foro

1. L'Ateneo può avvalersi del patrocinio di Avvocati del Libero Foro, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Istituzione dell'Elenco dei Legali esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Coordinatore dell'Ufficio Affari legali o suo delegato afferente al medesimo Ufficio, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'Elenco è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A – Contenzioso amministrativo;
 - Sezione B – Contenzioso civile;
 - Sezione C – Contenzioso lavoristico;
 - Sezione D – Contenzioso penale - limitatamente alla costituzione di parte civile;
 - Sezione E – Contenzioso tributario.
3. L'iscrizione al predetto Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Università, né attribuisce al professionista alcun diritto in ordine ad un eventuale conferimento di incarichi. L'Università provvederà, di volta in volta, a conferire l'incarico professionale di tipo fiduciario con apposito provvedimento, scegliendo, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento, un avvocato tra quelli inseriti nel costituendo Elenco, in base alla sottocategoria di interesse. Resta salva la facoltà di conferire incarichi ad avvocati non iscritti nell'Elenco, compresi i docenti a tempo definito in servizio presso l'Ateneo, in caso di particolarità della controversia come, esemplificativamente, per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice degli Appalti.
4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. Possono inoltrare richiesta le associazioni tra avvocati e le società di professionisti

iscritte nell'elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. l) della Legge 31.12.2012, n. 247, fermo restando che l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.

5. L'istanza può essere prodotta per l'iscrizione in due sole sezioni.
6. L'iscrizione all'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un Avviso pubblico, dove verranno disciplinate le modalità di presentazione della domanda. La domanda dovrà essere presentata entro 30 gg dalla pubblicazione dell'Avviso.
7. Ai fini della conoscibilità della procedura, l'Università attua le più opportune iniziative quali la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale di Ateneo e l'invio del medesimo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
8. I professionisti e gli studi professionali già iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei propri curricula.
9. L'Elenco avrà durata biennale.

Art. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'Elenco

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - I. cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea) nonché il pieno godimento dei diritti civili e politici;
 - II. non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - III. regolare iscrizione ad un Albo nazionale degli Avvocati da almeno dieci anni con l'indicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del numero e della data di iscrizione;
 - IV. non aver avuto sanzioni disciplinari, tali da poter configurare ipotesi di rischio per l'Università;
 - V. non rientrare in nessuna situazione di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;
 - VI. non essere in condizioni che limitino o escludano a norma di legge la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - VII. avere una regolare polizza professionale attiva ed in corso di validità con importo assicurato non inferiore a € 1.000.000,00;
 - VIII. avere un fatturato annuo medio non inferiore ad € 60.000,00 negli ultimi 3 anni;
 - IX. avere un numero di incarichi affidati nel settore prescelto non inferiore a 10 nell'ultimo biennio;
 - X. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,



secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La disposizione escludente non si applica quando l'interessato ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

- XI. non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ateneo e non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- XII. essere libero professionista e non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale.

2. I candidati, in sede di partecipazione alla selezione, dovranno, inoltre, dichiarare:

- di non essere essi stessi parte in giudizi di cui è parte anche l'Università, ovvero di non avere alcun contenzioso e/o vertenza in essere in corso con l'Università a titolo personale;
- di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere contro l'Università, ovvero di rinunciare, al momento del conferimento dell'eventuale incarico, a proseguire nella predetta attività professionale e comunque di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere o rappresentare gli interessi dell'Università;
- di riconoscere e accettare che l'iscrizione *ex se* nell'Elenco, non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'Università, tantomeno il diritto ad ottenere alcuna remunerazione e/o compenso a qualsiasi titolo;
- di impegnarsi al momento del conferimento di ciascun incarico a comunicare nei termini fissati dall'Università, la formale accettazione dell'incarico mediante sottoscrizione del contratto di "conferimento incarico professionale";
- di impegnarsi al momento di conferimento dell'incarico a fornire copia della polizza professionale;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto/diritto attestate e richieste dall'Università.
3. L'Università si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione dall'Elenco.

Art. 5 - Valutazione delle candidature

1. La sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4, come pure l'assenza di eventuali cause ostative, verrà valutata da una commissione interna designata *ad hoc* con decreto del Direttore Generale. All'esito della relativa valutazione, l'Elenco dei candidati ritenuti idonei sarà approvato con provvedimento del Direttore Generale e pubblicato sul sito internet dell'Università.

Art. 6 - Cancellazione dall'Elenco

1. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, dispone la cancellazione dall'Elenco dei professionisti, delle associazioni tra avvocati e delle società di professionisti che:
1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
 5. successivamente al conferimento dell'incarico, abbiano promosso giudizi avverso l'Università o assunto incarichi in conflitto con gli interessi della stessa;
 6. abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.
2. Il Professionista responsabile della cancellazione prevista dai punti 1, 2 e 4 che presenta successivamente una nuova richiesta di ammissione verrà escluso dalla procedura.

Art. 7 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 11, lettera n, dello Statuto d'Ateneo, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La stessa deliberazione dovrà indicare le ragioni per le quali la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Università non può essere assicurata dall'Avvocatura Generale dello Stato

o dagli Avvocati dipendenti appartenenti all'Ufficio per gli Affari Legali dell'Ateneo. Il Rettore, quale legale rappresentante dell'Ente, sottoscrive la procura *ad litem*.

2. Compilato l'Elenco e le relative sezioni, la selezione dei legali incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio di cui al successivo comma 5 è compiuta dal Direttore Generale con l'ausilio dell'Ufficio Legale attingendo dalle varie sezioni dell'Elenco medesimo col criterio dell'equa ripartizione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:
 - a) materia sulla quale verte l'incarico da conferire;
 - b) specializzazione, esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae, necessarie allo svolgimento dell'incarico, valutate in relazione all'importanza del giudizio;
 - c) foro di competenza della causa da affidare;
 - d) collaborazione con enti pubblici in relazione a questioni analoghe;
 - e) rotazione, tramite sorteggio delle domande tra i professionisti inseriti nell'Elenco per incarichi con carattere di serialità per cause di competenza del giudice di pace.

Saranno, altresì, clausole di preferenza:

- I. titoli universitari conseguiti, le specializzazioni;
 - II. le esperienze professionali risultanti dal *curriculum vitae* del professionista;
 - III. le esperienze acquisite in ambito giudiziale in qualità di difensore di altre Università ed Amministrazioni Pubbliche.
3. All'esito di una preliminare selezione svolta secondo i criteri di cui al precedente comma, verranno pertanto individuati n. 3 legali tra cui svolgere una valutazione comparativa sulla base di criteri che tengano principalmente conto dell'esperienza e della competenza tecnica, risultante anche dai *curriculum vitae*, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione. I legali saranno pertanto invitati tramite pec a presentare il preventivo di parcella in relazione alla prestazione da svolgere, ad integrare il curriculum in relazione alla specifica esperienza attinente alla causa da conferire ed a confermare l'interesse all'incarico di difesa, nei termini stabiliti nella lettera di invito.
 4. Nell'ambito della rosa dei tre professionisti proposti dal Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione individua il legale cui conferire il mandato.
 5. Prima del conferimento dell'incarico verrà effettuata la verifica della veridicità di quanto dichiarato e potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Elenco, laddove la validità delle stesse sia scaduta; verrà effettuata la verifica della regolarità contributiva, dovrà essere richiesta la produzione di copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale il cui possesso è stato dichiarato nella domanda d'iscrizione,

eventualmente chiedendo di adeguare il massimale della stessa. Il professionista dovrà inoltre rendere la dichiarazione contenente i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali nonché la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi, richiesta dal comma 14 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

6. Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nella speciale sezione "Amministrazione trasparente" dell'Università, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013.

Art. 8 - Contratto

1. All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscriverà apposito contratto che dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate, senza ulteriori oneri per l'Università:
 - a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale come determinato ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento;
 - c) l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice di comportamento adottato dall'Università e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
 - d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Università sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari;
 - e) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un dettagliato parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - f) l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
 - g) l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - h) la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Art. 9 - Compenso professionale. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali

1. L'Avvocato incaricato, per l'attività espletata, verrà compensato secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con applicazione dei parametri medi divisi a metà per le diverse fasi, senza alcuna maggiorazione, oltre oneri come per legge, spese generali, C.P.A., I.V.A. e rimborso delle spese vive sostenute purché documentate. Il compenso sarà corrisposto al compimento delle diverse fasi dell'attività professionale effettivamente svolte. L'Avvocato si impegna a presentare la relativa fattura (emessa e trasmessa con le modalità previste dalla normativa vigente) in conformità dei pagamenti richiesti. L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla succitata legge e/o di difformità della parcella redatta dal professionista rispetto ai parametri sopra riportati, l'Università si riserva la possibilità di revocare il mandato conferito.
2. Al momento del conferimento dell'incarico, l'Università può autorizzare il professionista a dichiararsi antistatario. Per la liquidazione dei compensi, in caso di sentenza favorevole, si possono verificare le seguenti fattispecie:
 - a) in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico della controparte, il professionista incaricato dovrà provvedere a porre in essere le azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di compensi aggiuntivi, salvo le spese delle procedure esecutive (che verranno anticipate dall'Università) e gli eventuali compensi liquidati dal giudice dell'esecuzione effettivamente recuperati;
 - b) in caso di comprovato mancato recupero delle spettanze l'Ateneo liquiderà al professionista esclusivamente il compenso professionale convenuto all'atto del conferimento dell'incarico;
 - c) in presenza di sentenza favorevole che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi professionali, il professionista potrà trattenere l'eventuale parte eccedente il compenso pattuito liquidata dal giudice;
 - d) in presenza, invece, di sentenza favorevole che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi professionali, per un importo inferiore a quanto preventivato dal legale incaricato, il compenso dovuto è pari a quanto convenuto all'atto del conferimento dell'incarico.
3. In caso di compensazione o soccombenza la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente

svolta dal professionista, nel rispetto della convenzione di incarico. Non sono possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

4. In caso di transazione in pendenza del giudizio, al professionista spetterà unicamente il compenso professionale rispetto alle fasi svolte di cui al D.M. n. 55/2014 – aggiornate con il D.M. n. 37/2018, oltre alla percentuale del 25% *ex art.* 4, comma 6 del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
5. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia opportuno o necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese al pagamento delle spese di domiciliazione e degli onorari spettanti per l'attività richiesta e posta in essere dal domiciliatario, senza diritto al rimborso da parte dell'Università in nessun caso.
7. Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita.

Art. 10 – Pubblicità degli incarichi

1. L'Ufficio Affari Legali provvede alla tenuta di un elenco di tutti gli incarichi conferiti agli Avvocati del Libero Foro. Nel predetto elenco sono riportati, tra l'altro:
 - a) le generalità del professionista incaricato;
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) gli estremi dell'atto di conferimento;
 - d) l'importo del compenso pattuito.
2. I dati indicati nell'elenco previsto dal presente articolo sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Università.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali conferiti dagli interessati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a seguito della legge 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679, mediante l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza delle informazioni.
2. Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, via Cracovia 50, 00133 Roma.

3. Responsabile della Protezione dei Dati: (DPO) di Ateneo.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato da parte dei competenti organi ed emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo all'emanazione.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.